

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2065

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAZZAGLIA, GREGGI, SERVELLO, STAITI di CUDDIA
delle CHIUSE, BAGHINO, SANTAGATI, RUBINACCI**

Presentata il 22 ottobre 1980

Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, concernente il calcolo delle indennità di anzianità a favore degli ex combattenti dipendenti da enti pubblici economici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli ex combattenti dipendenti di enti pubblici economici, beneficiari della legge 24 maggio 1970, n. 336, stanno seguendo l'evolversi dell'avventura — che altro non è possibile chiamarla — seguita alle azioni giudiziarie aperte, in tempi e luoghi diversi, da un decennio circa, per una interpretazione esatta dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, risolta da taluni istituti di credito in senso unilaterale.

Il motivo di questo contendere può essere così riassunto: se nel calcolo dell'indennità di anzianità corrispondente a sette, oppure a dieci anni, prevista in favore degli ex combattenti ed equiparati dipendenti da enti pubblici anche economici, di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e all'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, si debba

procedere secondo i criteri previsti dagli ordinamenti di ciascun ente pubblico per il calcolo delle indennità di fine rapporto (salvo naturalmente il limite dell'80 per cento fissato in modo espresso dall'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824) oppure se si debba tener conto esclusivamente della voce « stipendio » con esclusione di qualsiasi altra voce retributiva, e in particolare della 13^a mensilità.

Dopo qualche perplessità iniziale, entrata in vigore la legge 9 ottobre 1971, n. 824, pressoché tutte le pubbliche amministrazioni e pressoché tutti gli enti pubblici si sono attenuti alla prima delle due soluzioni sopra prospettate. In particolare hanno seguito quel criterio: l'INPS, l'INAM, di recente l'IMI, le aziende municipalizzate, la stessa Banca d'Italia. Hanno viceversa respinto quel criterio talune banche

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

come le Casse di risparmio, il Banco di Napoli, il Banco di Roma.

La Corte di cassazione a sezioni unite con sentenza n. 3543 in data 18 ottobre 1976, intervenendo per la prima volta sul problema disse con chiarezza che il rinvio, operato dall'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, doveva ritenersi limitato al parametro di calcolo (ovverosia doveva ritenersi limitato alla riduzione all'80 per cento della misura della normale indennità di anzianità) e la questione sembrava dunque chiusa, tanto più che con sentenza n. 4013 del 1977 la Sezione lavoro sembrava essersi completamente allineata. Infine con sentenza n. 1166 del 1979, stesa dal consigliere dr. Onofrio Fanelli, già estensore della citata sentenza n. 3543 del 1976 delle Sezioni unite, venne chiarito, a scanso di qualsiasi equivoco che, salvo il limite dell'80 per cento, il calcolo della indennità aggiuntiva ai combattenti andava fatto secondo i criteri dettati per il calcolo della normale indennità di anzianità, dai contratti collettivi o dai regolamenti dei singoli enti.

Ma, intervenendo nuovamente sul problema, le Sezioni unite della Cassazione, con sentenza n. 1401 del 1980, hanno affermato il criterio opposto: il calcolo andrebbe fatto con esclusivo riferimento alla voce stipendio.

Senonché vi è una sentenza, sempre delle Sezioni unite, pressoché coeva, n. 441 del 1980 che dispone l'esatto contrario. Secondo questa decisione, nel calcolo va tenuto conto di ogni e qualsiasi elemento retributivo, così come è previsto per la normale indennità di anzianità.

Ma, ancora in data 22 febbraio 1980, decidendo una causa promossa dalla Cas-

sa di risparmio di Gorizia contro tale Capello Carlo, la Sezione lavoro ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Gorizia che dava ragione al dipendente e imponeva il conteggio della 13^a mensilità nella anzianità aggiuntiva.

Va anche detto che la sentenza n. 1401 del 1980 delle Sezioni unite, non sembra aver vincolato i giudici di merito perché il tribunale di Napoli in data 17 marzo 1980 l'ha tranquillamente ignorata e si è uniformato all'indirizzo più favorevole ai dipendenti. A tutto questo va aggiunto che il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con decisioni n. 549 del 1980 e n. 585 del 1980, ha ritenuto che nel calcolo dell'anzianità aggiuntiva combattentistica del dipendente statale sono inclusi la 13^a mensilità e ogni altro assegno globale annuo percepito.

Vi è dunque da registrare una sostanziale e grave ingiustizia che finiscono con il subire taluni ex combattenti dipendenti da enti pubblici che, a differenza degli altri, non percepiscono l'intero beneficio combattentistico se hanno la sfortuna di adire una Corte di giustizia piuttosto che un'altra.

È una situazione incredibile che comporta un'assurda discriminazione fra aventi diritto - a uguale titolo - di un beneficio che dagli uni viene interamente goduto, per legge, in applicazione diretta o per sentenze passate in giudicato, mentre viene parzialmente negato ad altri a causa di sentenze contrastanti anche se rese ad alto livello della magistratura.

Riteniamo, quindi, necessario presentare questa proposta di legge di interpretazione autentica al fine di risolvere ogni incertezza in questa materia anche per altri motivi altamente controversi.

PROPOSTA DI LEGGE
—**ARTICOLO UNICO.**

Il calcolo dell'indennità di anzianità corrispondenti a sette, oppure dieci anni, prevista in favore degli ex combattenti ed equiparati dipendenti da enti pubblici anche economici di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, va fatto con applicazione delle regole proprie dell'ordinamento di ciascun ente pubblico, o dei relativi contratti collettivi, fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.